

I SUGGERIMENTI DELL'ESPERTO LEGALE

Aspetti del diritto societario in Croazia

Michele ANDREANO *

E' un onore, oltre che un piacere, tentare di "abbozzare" i tratti principali del diritto societario nella Repubblica di Croazia nel primo numero di questa importante e necessaria rivista con l'auspicio di semplificare al massimo la materia trattata, così da interessare il cortese lettore.

Il diritto societario croato è di derivazione germanica quindi, alla luce della nuova disciplina in vigore in Italia dall'1/01/2004 (Dl. 5/2003), con struttura più che simile alla nostra.

L'attività economica in Croazia si può organizzare in varie forme: dalla Ditta individuale, alle società di persone (le nostre S.n.c. e S.a.s.), dalle società di capitali a quelle cooperative, oltre alle società commerciali pubbliche.

Per ragioni di spazio questo breve scritto esaminerà la struttura della S.r.l. (D.O.O.) e della S.p.A. ristretta, cioè non quotata (D.D.), limitandoci a evidenziare che sussiste la medesima disciplina giuridica riferita alle società di persone.

Preliminarmente va detto che sia la D.O.O., sia la D.D. consentono, al cittadino straniero, nel rispetto del regime di reciprocità, di detenere quote o azioni, oltre che di amministrare o presiedere il Consiglio di Amministrazione e, sia la prima che la seconda, possono essere costituite con unico socio, sia esso persona fisica o persona giuridica.

Il cittadino italiano o le società

italiane godono del richiamato principio di reciprocità, quindi possono detenere integralmente il capitale, oltre che amministrare la medesima società di diritto croato (anche se si sconsiglia l'assunzione di tale carica in via esclusiva, salvo il trasferimento reale in Croazia).

Sia la D.O.O. sia la D.D. devono essere costituite con atto solenne, quindi redatto e raccolto da Pubblico Ufficiale (Notaio croato).

Ai fini della costituzione delle società di capitali, salva la necessaria, contemporanea o condizionata, acquisizione delle concessioni per l'esercizio oggetto dell'attività, i soggetti che intendono costituire una società devono essere identificati, anche nei poteri decisionali o procuratori.

Le società di capitali che intendano costituire una società di diritto croato, anche mista, dovranno deliberare, in Italia, in tal senso, provvedere a tradurre tale atto e certificarlo con autenticazione giurata, al fine di consentire al Notaio rogante di accertare la provenienza, l'autenticità e la volontà del socio di costituire la società.

Naturalmente l'atto sarà redatto in lingua croata.

L'esperienza professionale di chi scrive porta a suggerire le seguenti soluzioni ai fini di ben comprendere i modi e i termini di costituzione della società di diritto croato.

Preliminarmente va detto e non va dimenticato che in Croazia vi

sono eccellenti Notai, Avvocati e Commercialisti e che necessariamente l'opera intellettuale in detto Paese deve essere affidata ai Collegi croati.

Il compito del professionista italiano, a parere di chi scrive, deve limitarsi ad individuare il miglior professionista per il caso di specie, a fornire allo stesso tutta la documentazione della "parte italiana", allo studio preventivo delle convenzioni e all'impatto delle scelte civilistiche internazionali sulla sede legale italiana, anche a fini fiscali di competenza dei consulenti e non di "tentare" l'offerta di prestazioni in Croazia, così come in qualsiasi Paese di cui non si ha una compiuta conoscenza legislativa. Sul punto l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata in Croazia ha dimostrato più volte tempestività e alta professionalità nell'indicare nomi e indirizzi di professionisti locali, così come le nostre rappresentanze consolari.

Tornando al tema di interesse è opportuno farsi assistere da un interprete all'atto della stipula del contratto societario o di chiedere la traduzione dello stesso da inserire come allegato all'atto costitutivo.

L'atto costitutivo, al pari dello statuto societario, rappresenta il documento centrale, anche in Croazia, della volontà dei soci e delle regole che disciplinano l'organizzazione della società, i ruoli degli Organi e le conseguenti responsabilità degli stessi.

L'atto costitutivo ingloba la sottoscrizione delle quote o delle azioni della D.O.O. o della D.D. Ma perché il Notaio rediga l'atto costitutivo, i soci devono dare prova anche del versamento del capitale sottoscritto che, quanto alla D.D. deve avvenire per l'intero (attraverso l'attestazione del versamento presso un Istituto Bancario croato), e per un minimo del 25% se si tratta di D.O.O.. I conferimenti possono avvenire anche con apporti di beni diversi dal denaro.

In questo caso è necessaria una stima degli apporti, attraverso una perizia redatta da esperto del Tribunale Commerciale croato, ove la società presenterà l'atto costitutivo per la richiesta di iscrizione al registro commerciale delle società.

Difatti, costituita la società, con accluso statuto, atti di versamenti dei conferimenti, perizie e eventuali traduzioni, la stessa non acquista personalità giuridica, dovendo necessariamente passare il vaglio del citato Tribunale che è tenuto alla verifica delle formalità imposte dalla Legge che, qualora non siano rispettate rifiuta l'atto e quindi la società non esiste. Va detto che, una volta iscritta la

società e quindi dopo il vaglio positivo del Tribunale, tutte le delibere relative alla riduzione o all'aumento del capitale sociale, nonché al mutamento dello statuto devono essere comunicate nel ristretto termine di giorni tre al Tribunale competente (solitamente tale onere è assolto dal Notaio, atteso che per tali modifiche è richiesto l'atto notarile).

Quanto ai costi di costituzione della società, si segnalano gli esempi riferiti al minimo del capitale sociale, pari a € 30.000/00 circa (naturalmente in Kune) per ciò che attiene la D.D., a € 2.000.000/00, se riferite a società assicurative, e a € 5.000.000/00 se riferite a Istituti Bancari;

€ 2.500/00 per la D.O.O., oltre ai costi notarili e di registrazione.

Ritornando agli apporti cosiddetti in natura, nel corso degli ultimi anni particolare interesse hanno rivestito i trasferimenti di marchi, brevetti, Know-how, non sempre facilmente quantificabili dalla citata perizia estimativa.

Tuttavia il consiglio è di licenziare tali privative, previa estensione dei diritti patrimoniali nella Repubblica Croata.

Gli Organi delle società di capitali di cui si è trattato sin qui sono i medesimi conosciuti dal nostro

sistema giuridico, sia vecchio che recentemente entrato in vigore.

Pertanto, sinteticamente, gli Organi si possono individuare nell'assemblea dei quotisti o azionisti, il Consiglio o Organo Amministrativo, e l'Organo di Controllo, necessario sin dall'atto costitutivo per la D.D., obbligatorio per la D.O.O. qualora la stessa superi il numero di 300 dipendenti.

In questo breve scritto si è preferito non approfondire le norme relative alle competenze degli organi societari, i poteri di nomina e revoca, le delibere, le norme relative ai conflitti d'interessi, rimandando tale trattazione ad eventuali prossimi contributi in questa rubrica.

Si preferisce concludere questo contributo ricordando le opportunità e le potenzialità che la Croazia offre alle regioni italiane Adriatiche, e in particolare alle imprese marchigiane che possono trovare, nella vicina repubblica d'oltremare, uno stato giovane dinamico e desideroso di completare il suo processo di avvicinamento all'Unione Europea.

* *Avvocato, Ancona*
info@studiolegaleandreaano.it
www.studiolegaleandreaano.it



Babini S.p.A. Direttissima del Conero, 55 Camerano (AN) Italy tel. +39 071 730311 fax +39 071 731755
info@babini.com www.babini.com